



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

SINTESI DELLE MISURE ATTUATE DAL MINISTERO

NEL PERIODO DAL 18 MAGGIO 2006 AL 25 GENNAIO 2007

Si presenta di seguito il prospetto sintetico delle azioni messe in atto dal Ministero dal 18 maggio 2006 al 25 gennaio 2007 (durata in carica del Governo).

Il contesto normativo di riferimento è costituito essenzialmente da:

circolare n. 17 del 14 giugno 2006 (stabilizzazione operatori call center)
legge n. 248/2006 art 36 bis (pacchetto sicurezza);
legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007);
legge n. 123/ 2007 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
legge n. 188/2007 (garanzie per le dimissioni volontarie)
legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
legge n. 247/2007 (Protocollo Welfare)
decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250 (disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva)

DM 30 ottobre 2007 (comunicazioni obbligatorie)
DM 23 gennaio 2008 (dimissioni in bianco)
DM 24 gennaio 2008 (lavoratori marittimi)

circolare n. 17 del 14 giugno 2006 (stabilizzazione operatori call center)
circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 (co.co.pro.)

Il metodo usato per arrivare all'elaborazione degli interventi normativi, in particolare per quanto concerne il cosiddetto Protocollo del 23 luglio 2007, è stato quello della concertazione:

L'elenco delle azioni è presentato secondo una ripartizione per aree tematiche così suddivise:

- Politiche attive per il Lavoro e Tutela dei diritti:
- Sicurezza sul Lavoro;
- Emersione dal sommerso;
- Ammortizzatori sociali
- Welfare : interventi a tutela delle fasce deboli
- Previdenza
- Altri interventi

Politiche attive per il Lavoro e Tutela dei diritti:

Lavoro a tempo indeterminato

La riaffermazione del lavoro a tempo indeterminato come forma normale di occupazione è stata ribadita più volte dagli interventi normativi del Governo. In tal senso è stata individuata come via maestra la modifica delle convenienze economiche per le imprese nelle diverse tipologie di assunzioni.

A questo proposito, una consistente modifica delle convenienze economiche nelle assunzioni è stata realizzata con la legge Finanziaria 2007: i commi 266-270 hanno stabilito che il taglio del 3% del costo del lavoro (il cosiddetto "cuneo fiscale")* agisce solamente per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e, contemporaneamente, il comma 770 ha avviato un consistente incremento delle aliquote previdenziali dei lavoratori parasubordinati (dal 18 al 23%, di cui 2/3 a carico delle imprese, a cui ha seguito un ulteriore incremento fino al 26%). Il comma 773 ha aumentato quelle degli apprendisti (la contribuzione previdenziale a carico delle imprese passa da € 2,89 settimanali al 10% della retribuzione lorda). In questo modo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a parità di retribuzione, costa di meno di altre tipologie di lavoro subordinato flessibile, mentre si riduce la convenienza al ricorso al lavoro parasubordinato.

In seguito, il Protocollo del 23 luglio 2007, nel capitolo del "Mercato del lavoro" ha riaffermato il principio del lavoro a tempo indeterminato come forma normale di occupazione e ha stabilito di modificare la normativa sui contratti a termine, ponendo il limite di 36 mesi alla successione di proroghe e rinnovi, con l'eccezione di una deroga "assistita" dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, presso la Direzione provinciale del lavoro. Tale principio è stato totalmente recepito dalla legge 247 del 24 dicembre 2007 (Legge sul Welfare).

Stabilizzazione dei precari

La legge 247/2007, commi da 39 a 43, ha modificato l'articolo 5 del D.lgs. 368/2001, recependo in toto quanto stabilito dal Protocollo di luglio. Infatti alla regola dei 36 mesi si può derogare per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato; in caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considererà a tempo indeterminato.

Le organizzazioni sindacali e quelle datoriali stabiliscono anche, con degli avvisi comuni, la durata di questa ultima proroga. Da queste regole sono escluse le attività stagionali, nonché quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi.

Inoltre, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Identico diritto è previsto per il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività. In entrambi i casi, il diritto di precedenza potrà essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di

* Si tratta di una riduzione del costo del lavoro quantificabile in circa 500 - 600 euro annui per ciascun lavoratore, in rapporto alla retribuzione percepita

cessazione del rapporto stesso e si estinguerà entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In via transitoria, al fine di consentire un graduale ed adeguato inserimento della nuova disciplina del limite massimo di 36 mesi, i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge, continueranno fino al termine previsto dal contratto e il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data di entrata in vigore della legge sarà computato, insieme ai periodi successivi di attività, decorsi 15 mesi da tale data.

Infine, nella legge Finanziaria 2008, il Governo ha reintrodotto il credito d'imposta per i nuovi occupati a tempo indeterminato al Sud.

Lavoro flessibile

Il Protocollo del 23 luglio 2007, nel capitolo "Mercato del lavoro", ha stabilito l'abrogazione del lavoro intermittente ovvero a chiamata. Inoltre, ha previsto il miglioramento delle garanzie per i lavoratori con la ridefinizione della disciplina del contratto d'inserimento, della normativa sul part-time, di quella sull'apprendistato, la limitazione del lavoro occasionale e un intervento sulle cooperative "spurie".

In relazione a quest'ultimo impegno, è stato raggiunto, il 10 ottobre 2007, un accordo tra Governo e parti sociali sulle cooperative.

L'accordo stabilisce la costituzione, presso le Direzioni provinciali del lavoro, di Osservatori permanenti che favoriranno le attività ispettive, sanzionando i comportamenti scorretti nel mondo della cooperazione.

La legge sul welfare, con i commi da 30 a 34, ha previsto una delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e per l'apprendistato e la ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento.

Lavoro part-time

Il comma 44 della legge 247/2007, in materia di lavoro a tempo parziale, ha modificato la disciplina dettata per tale istituto dal decreto legislativo n. 276/2003. In particolare attribuisce alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Altra rilevante modifica riguarda i soggetti impegnati in attività di cura, per i quali si introduce la necessità di un accordo individuale nel caso di un'eventuale variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, in conformità a quanto disposto dai contratti collettivi.

Inoltre, è previsto il diritto di precedenza, per il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, in caso di assunzioni a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni.

Lavoro intermittente o a chiamata o staff leasing

Il comma 45 della legge 247/2007 ha stabilito l'abrogazione delle norme previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (articoli da 33 a 40), concernenti il lavoro intermittente o a chiamata. Tuttavia i commi da 47 a 50 consentono l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo, per prestazioni lavorative da realizzarsi nel fine settimana o nelle festività, se questi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Il comma 46 ha abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato previsto dal Titolo III, Capo 1 del decreto legislativo n. 276/2003.

Lavoro a progetto

Per contenere l'utilizzo distorto del lavoro a progetto e, più in generale, sostenere i diritti dei lavoratori parasubordinati, il Governo ha attuato una serie di iniziative.

La circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 14 giugno 2006, applicata sulla base di un avviso comune con le parti sociali, ha dato una nuova interpretazione normativa che consente il superamento dei contratti a progetto per la maggior parte dei lavoratori dei call center: al 30 aprile 2007 sono risultati stabilizzati circa 22.000 lavoratori.

La legge Finanziaria del 2007, con i commi 417, 519, 520, 523, 528, 529, 564, 566, 643, 645, 646, 649, ha avviato la stabilizzazione dei collaboratori nel settore pubblico, che è proseguita nei provvedimenti della legge Finanziaria 2008; con il comma 298, ha istituito un fondo di dotazione per l'acquisto di computer da parte dei lavoratori parasubordinati;

Il comma 772 ha stabilito il principio di congruità dei compensi per i contratti a progetto; il comma 1156, lettera d), ha istituito un fondo per la riqualificazione e il reinserimento dei collaboratori a progetto delle aziende in crisi; i commi 1202-1210 hanno stabilito una procedura per la regolarizzazione dei rapporti di collaborazione illegittimi, a seguito di accordi sindacali, stanziando 300 milioni annui per il 2008 e 2009.

Lavoro per i disabili

La legge 247/2007 ha apportato delle modifiche agli articoli 12 e 13 della Legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)

In particolare:

- allargata la platea dei soggetti presso cui può essere distaccato il lavoratore con disabilità.
- prevista per il datore di lavoro che assume il lavoratore dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato, il ricorso agli incentivi previsti dal Fondo Nazionale, con diritto di prelazione nelle disponibilità dello stesso.

previsto un sistema del finanziamento degli incentivi nel caso di assunzioni di disabili a tempo indeterminato tramite "contributo" diretto al datore di lavoro.

Estensione delle tutele per i lavoratori

La legge Finanziaria 2007, con il comma 773, ha introdotto l'indennità giornaliera di malattia per gli apprendisti, con il comma 788, l'indennità giornaliera di malattia e maternità per i lavoratori parasubordinati (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), sono previsti trattamenti economici per congedi parentali pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità. Il diritto a questi trattamenti è esercitabile per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Questa misura è già in vigore per tutti i parti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007.

Inoltre, a tutela della maternità, viene esteso alle lavoratrici a progetto il divieto di adibire la lavoratrice in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; con i commi 1254 e 1266, ha favorito la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il Protocollo del 23 luglio 2007, nel capitolo "Donne" ha previsto il rafforzamento delle iniziative a sostegno dei non autosufficienti e dei servizi all'infanzia, l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per la formazione e l'inserimento al lavoro delle donne e nuove misure contro le discriminazioni di genere.

Queste tutele garantiscono comunque la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte (legge 247/2007 art. 1 c 83).

La legge sul welfare ha recepito questi punti del Protocollo con i commi 72, 73, 74 e 81.

Al fine di rendere non più praticabile la richiesta delle così dette "dimissioni firmate in bianco" al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è stata emanata la legge n. 188 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 novembre 2007 ed entrata in vigore dal 23 novembre 2007, regolamentando le modalità da seguire per dare le dimissioni, cui è seguito il DM del 23 gennaio 2008.

Per rescindere il contratto di lavoro il dipendente dovrà presentare le dimissioni su appositi moduli predisposti e disponibili oltre che tramite il sito del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, anche dalle Direzioni provinciali del lavoro, dagli Uffici comunali, dai Centri per l'impiego.

Sicurezza sul lavoro

Una prima misura è stata il Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257, che ha stabilito nuove norme in materia di tutela dai rischi di amianto. In seguito la legge Finanziaria 2007, ai commi 779-782, ha previsto: la riduzione dei premi per l'assicurazione infortuni su lavoro e malattie professionali per le aziende artigiane che rispettano le norme sulla sicurezza; ai commi 1177-1179, l'inasprimento delle sanzioni per la violazione delle norme sulla sicurezza; al comma 1186, il finanziamento di progetti di ricerca per la sicurezza del lavoro nei settori ad alto rischio; al comma 1187, ha istituito un fondo per i familiari delle vittime sul lavoro.

L'intervento principale è stato realizzato dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha previsto una delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme a norme direttamente operanti, quali l'inserimento di nuove sanzioni. In particolare, la legge stabilisce che le misure per contrastare il lavoro irregolare sono estese a tutti i settori imprenditoriali, con la sospensione delle attività, già vigente nei cantieri dell'edilizia, per le aziende in cui si individua più del 20% dei lavoratori in "nero"; ad esse si aggiungono nuove norme relative alla sospensione delle attività nel caso di gravi e reiterate violazioni alle norme di tutela e sicurezza sul lavoro e di superamento dell'orario massimo di lavoro. Stabilisce, inoltre, l'inasprimento delle sanzioni per le infrazioni più gravi, attua il credito d'imposta per le aziende che realizzano programmi di formazione per i lavoratori, e, infine, prevede l'assunzione di altri 300 ispettori del lavoro (con questi sono oltre 1.400 i nuovi assunti dall'insediamento del Governo).

Sul piano amministrativo è stato dato forte impulso ad azioni di vigilanza, con campagne e interventi mirati nell'edilizia degli ispettori del lavoro e dei carabinieri del Nucleo di tutela del lavoro.

Emersione dal sommerso

Lavoro nero

I provvedimenti, relativi al contrasto al lavoro nero, sono contenuti in due testi di legge:

- la legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'articolo 36 bis, ha stabilito alcuni obblighi per i cantieri di lavoro (tessera di riconoscimento per i lavoratori) e ha previsto la sospensione dei cantieri dove sono state riscontrate consistenti violazioni delle norme sulle assunzioni (20% del personale in nero) o per reiterate violazioni delle norme sugli orari di lavoro.

A seguito dell'introduzione dell'art. 36 bis del decreto legge n. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006 che prevede – in capo agli organi ispettivi – l'incisivo potere di sospendere l'attività delle aziende in caso che impiegano personale in nero ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – congiuntamente con i carabinieri dei Nuclei ispettorati del lavoro – ha svolto un'accurata azione di vigilanza nel settore edile.

In particolare, su 24.517 aziende irregolari ben 2.224 sono state "colpite" dal provvedimento di sospensione dell'attività: dei citati provvedimenti di sospensione ne sono stati revocati 883 per avvenuta regolarizzazione. Al riguardo è interessante sottolineare che le 2.224 aziende destinatarie del provvedimento di sospensione – pur rappresentando solo il 9% delle aziende irregolari – hanno impiegato personale totalmente in nero pari a circa il 36% del totale dei lavoratori complessivamente impiegati nei cantieri ispezionati (4.558 su 12.494).

In riferimento al profilo sanzionatorio, sono state irrogate sanzioni amministrative pari a circa 56 milioni di euro di cui circa il 47% (€ 26.224.512,00) da imputare alla c.d. massimizzazione per lavoro nero introdotta proprio dall'art. 36 bis (€ 3.000,00 per ciascun lavoratore maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo) mentre le sanzioni penali ammontano ad € 16.050.008,00.

In merito ai lavoratori occupati e, in particolare, all'impatto complessivo che la normativa in esame ha avuto sull'andamento occupazionale e contributivo in edilizia, si sottolinea che l'Inail e l'Inps hanno registrato, rispettivamente, un saldo di lavoratori occupati pari a 71.822 unità ed un saldo contributivo di € 43.356.000,00.

- la legge Finanziaria 2007 ha stabilito, ai commi 544-547 e 571-573, l'intensificazione dell'attività ispettiva (aumento degli ispettori e del nucleo Tutela del lavoro dei Carabinieri); al comma 1156, le strutture di coordinamento e i fondi per l'emersione del lavoro nero; ai commi 1192-1201, misure per l'emersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero a seguito di accordi sindacali; ai commi 1168-1171, il miglioramento della base informativa per contrastare il lavoro nero; al comma 1172, le sanzioni penali per omissione dei versamenti contributivi nel settore agricolo; al comma 1173, l'indice di congruità tra beni prodotti e lavoro necessario per verificare la regolarità delle assunzioni dichiarate; ai commi 1175-1176 l'estensione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) a tutti i settori di attività; ai commi 1180-1185, l'obbligo della comunicazione preventiva di assunzione, cessazione e trasformazione del rapporto di lavoro (Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 comunicazioni obbligatorie: www.lavoro.gov.it/co)

Inasprimento delle pene

Nei fatti, per effetto dei provvedimenti 2006-2007, al 31 dicembre 2007, sono già stati regolarizzati nell'edilizia n. 206.221 lavoratori mai dichiarati all'Inail, di cui n. 115.060 stranieri (romeni-albanesi), con un notevole vantaggio in termini di recupero dei contributi evasi (oltre 50 milioni di euro/+ 3,78% rispetto al passato)

In aggiunta alle normative sopra richiamate, il Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 ha approvato un emendamento al Disegno di legge n. 2784 (in commissione-senato) sull'immigrazione, intitolato "Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale", finalizzato a contrastare il fenomeno del "caporalato". Nel disegno di legge ancora in commissione giustizia del Senato sono state inasprite le pene previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 276/2003 per le ipotesi di somministrazione ed intermediazioni abusive.

Potenziamento dei servizi

Il Protocollo del 23 luglio 2007, nei capitoli "Mercato del lavoro" e "Ammortizzatori sociali", ha previsto un rafforzamento del ruolo dei centri per l'impiego nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro.

La legge sul welfare ha previsto, con il comma 31, una norma delegata che indica tra i criteri il potenziamento dei sistemi informativi, la promozione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private volta a rafforzare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, fermo restando la centralità dei servizi pubblici; la revisione delle procedure amministrative che siano risultate poco efficienti. La realizzazione di questo insieme di obiettivi richiede, naturalmente, una forte collaborazione tra i diversi attori istituzionali (Stato, Regioni, ecc.), e tra questi e le parti sociali.

La legge Finanziaria 2007, al comma 1165, ha stabilito di destinare nuove risorse ai servizi per l'impiego: circa 78 milioni per il 2008 e 2009.

Ammortizzatori sociali

Il processo riformatore si articola in alcune misure immediate, finalizzate a rivalutare l'indennità di disoccupazione e la relativa copertura previdenziale e un progetto di riforma più complessivo che si propone di costruire strumenti universali di tutela.

La legge Finanziaria 2007, con il comma 1167, ha reso stabile l'elevamento dell'indennità di disoccupazione al 50%, in precedenza disposto in via provvisoria. Infatti all'art. 1 commi 25 e 26 è prevista la riforma ed il rafforzamento immediato del sistema delle indennità destinate ai disoccupati. La durata dell'indennità di disoccupazione con requisiti pieni viene portata a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50. L'importo dell'indennità di disoccupazione diventa pari al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all'8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi. Inoltre, per garantire la piena copertura previdenziale, verranno assicurati dei contributi figurativi per l'intero periodo durante il quale si percepirà l'indennità di disoccupazione. Questi contributi saranno versati in riferimento alla retribuzione già percepita.

Per i giovani che hanno periodi brevi di lavoro alle spalle (come i lavoratori a termine) è aumentata l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Questa indennità, calcolata sui redditi da lavoro dell'anno precedente, passerà dall'attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni di inoccupazione e al 40% per i giorni successivi. L'indennità viene erogata per una durata massima di 180 giorni.

Interventi di riordino del settore agricolo:

L'accordo del 21 settembre 2007, tra Governo e parti sociali, ha dato seguito agli impegni previsti dal Protocollo del 23 luglio 2007 avviando una riforma del trattamento di disoccupazione agricola e stabilendo nuove misure volte a contrastare il lavoro nero e fittizio, con incentivi per l'emersione, per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, per promuovere la sicurezza sul lavoro e la formazione dei lavoratori. Questi interventi sono disciplinati definitivamente dai commi da 55 a 66.

Interventi di riordino del settore edilizio

I commi 51, 52 e 53 della legge sul welfare hanno introdotto ulteriori misure. È stato reso permanente il meccanismo volto a riconoscere lo sgravio contributivo, attualmente del 11,50%, per le imprese che rispettano l'orario contrattuale. È stato previsto, inoltre, l'esonero per le imprese del settore dall'obbligo di assunzione dei soggetti disabili per quanto concerne il personale da adibire ad attività di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.

Interventi di riordino del settore portuale

Con i commi 85 ed 86 della legge sul welfare ai lavoratori temporanei che operano nell'ambito dei lavori portuali viene riconosciuta, per l'anno 2008, una indennità oltre ad una contribuzione figurativa per ogni giorno di mancato avviamento al lavoro, oltre agli assegni familiari. La norma non entra subito in vigore ma è posticipata all'entrata in vigore della normativa sulla proroga degli ammortizzatori sociali.

Welfare

Stabilizzazione dei precari della PA

E' stato stabilizzato il personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure di natura concorsuale (legge finanziaria 2007 comma 519).

Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, è stato istituito un Fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (legge finanziaria 2007 comma 417).

Al tempo stesso, è stato disposto che per il triennio 2007 – 2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservino una quota del 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno (legge finanziaria 2007 comma 529).

Interventi per l'occupazione giovanile e femminile

La legge 247/2007 (art. 1 commi da 30 a 33) ha previsto una revisione complessiva degli interventi che possono facilitare l'occupazione qualificata dei giovani relativamente al sistema dei servizi per l'impiego, agli incentivi e agli sgravi concessi alle imprese per favorire l'aumento qualitativo e quantitativo dell'occupazione:

Interventi per l'inserimento lavorativo dei giovani laureati del Mezzogiorno

Sono previsti interventi nella Finanziaria per il 2008 (art. 2 c 554 - 556), con priorità ai contratti a tempo indeterminato.

Credito al lavoro

È previsto nella Finanziaria per il 2008 (art. 1 commi 72, 73, 74), entro l'anno 2008, l'attivazione di tre Fondi che consentiranno ai giovani fino a 25 anni (29 se laureati) di ottenere finanziamenti a credito con tassi particolarmente bassi e agevolati, in relazione a specifiche esigenze di condizione e prospettive occupazionali.

Occupazione femminile

Sono previsti nella Finanziaria per il 2008 (art. 1 comma 81) interventi finalizzati a sostenere l'occupazione femminile e gli orari flessibili legati alla conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia attraverso un sistema di incentivi e sgravi contributivi mirati; aumentare la durata dei congedi parentali ed incrementarne l'indennità; rafforzare le misure a sostegno della flessibilità dell'orario di lavoro (lavoro a tempo parziale e telelavoro); promuovere servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, per rendere le donne più libere di scegliere nell'ambito lavorativo; orientare gli interventi dei Fondi comunitari prioritariamente sull'occupazione femminile; favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; agevolare l'accesso e il rientro delle donne nel mercato del lavoro.

Sostegno ai ricercatori

E' previsto nella Finanziaria per il 2008 (art. 1 comma 75), il fondo di finanziamento ordinario delle università, incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; esso servirà ad integrare le retribuzioni spettanti ai giovani titolari di assegni e contratti di ricerca in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca, iscritti alla gestione separata.

Sostegno agli apprendisti ed agli iscritti alla gestione separata

La legge 296/2006 (finanziaria 2007 art. 1, commi 773 e 788) ha esteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato l'indennità giornaliera in caso di malattia. Questa indennità è a carico dell'INPS e verrà erogata secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati.

Anche per i lavoratori a progetto ed i collaboratori è prevista una particolare indennità giornaliera di malattia, sempre a carico dell'INPS. Questa indennità copre un numero di giorni pari ad un sesto della durata

complessiva del rapporto di lavoro. Questo limite non può essere comunque inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.

Formazione professionale e reinserimento lavorativo dei parasubordinati

La legge 244/2007, art. 2 comma 509 ha introdotto un bonus, cioè una specie di borsa di studio, per la formazione professionale a favore di coloro che intendono qualificarsi professionalmente facendo riferimento alle reali esigenze del territorio dove risiedono. Tale agevolazione vale sia per coloro che sono alla ricerca di un impiego, sia per coloro che sono già assunti a tempo indeterminato.

Sarà un decreto a rendere operativa questa agevolazione.

Inoltre l'art. 2 comma 526 ha previsto percorsi di formazione di qualificazione e riqualificazione professionale a favore dei lavoratori parasubordinati (cioè i noti collaboratori a progetto) che non sono iscritti ad altre gestioni previdenziali ma solo alla gestione separata Inps. La formazione potrà avvenire attraverso l'erogazione di un voucher. Anche in questo caso si resta in attesa di un decreto operativo.

Sostegno all'autonomia dei giovani

Per supportare le esigenze di autonomia economica e di emancipazione personale dei giovani, la legge 244/2007, art. 1 comma 9, ha previsto una detrazione fiscale, per i primi tre anni, a favore dei giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni che affittano una casa con l'obiettivo di utilizzarla come propria abitazione principale.

Ovviamente la casa deve essere diversa dall'abitazione dei genitori.

Previdenza

Il sistema pensionistico è basato su due "pilastri" :

- *il primo* è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base;
- *il secondo* è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.

Previdenza obbligatoria

Una mensilità aggiuntiva per i titolari di pensioni basse

La legge 127/2007, art. 5, ha previsto che gli anziani di età non inferiore ai 64 anni e con un reddito personale complessivo non superiore a 8.504,73 euro, per l'anno 2007 e 2008, pari a 654,21 euro mensili, ricevano una "quattordicesima" dell'importo medio di 302 euro.

La somma complessiva destinata ai pensionati è stata di circa 926 milioni di euro, mentre l'importo medio della "quattordicesima" è stato di 302,00 euro, per il 2007.

La legge 247/2007 ha previsto interventi sul sistema previdenziale che hanno l'obiettivo di finanziare adeguatamente le future pensioni dei giovani lavoratori

Contribuzione figurativa

È stata potenziata la copertura con contributi figurativi, a carico dello Stato, per particolari periodi di non lavoro (malattia e maternità dei collaboratori) e di disoccupazione.

La copertura figurativa piena, prevista anche dalla riforma degli ammortizzatori, è commisurata alla retribuzione già percepita e consentirà ai lavoratori dipendenti

con carriere interrotte da disoccupazione di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future (cfr. ammortizzatori sociali)

Totalizzazione dei contributi

I provvedimenti contenuti nella legge 247/2007 (art. 1 comma 76) assicureranno un maggiore utilizzo di tutti i contributi versati.

I giovani che sono nel sistema contributivo indipendentemente dal lavoro svolto, potranno utilizzare tutti i contributi, versati in qualsiasi fondo, per costruire un'unica pensione.

Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche, si ridurrà dagli attuali 6 a 3 anni. Ciò consentirà ad un più ampio numero di lavoratori che attualmente non possono farlo, di cumulare i contributi anche nel sistema retributivo.

Riscatto della laurea

La legge 247/2007 art. 1 comma 77, ha previsto la possibilità di riscattare il periodo di studi per conseguire la laurea con l'obiettivo di rendere più conveniente il recupero degli anni di studio, riducendone l'onere. In tal modo, gli anni di corso legale di laurea sono equiparati a periodi lavorativi ai fini pensionistici.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo si è stabilita :

- la possibilità di dilazionare il pagamento, senza interessi, fino a 10 anni, con l'accreditamento dei contributi alla data della domanda;
- la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti per acquisire il diritto a pensione;
- la possibilità di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l'attività lavorativa, pagando un importo fisso;
- la deducibilità dal reddito dell'interessato o la detraibilità dal reddito dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (es. genitori), nella misura del 19% dell'importo stesso.

Per coloro che sono nel sistema retributivo o misto sono state uniformate le diverse modalità di rateizzazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari, attualmente in vigore nei diversi regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l'applicazione di interessi di rateizzazione.

La previdenza dei parasubordinati

La legge 247/2007 art. 1 comma 79, ha esteso la possibilità di contribuzione figurativa per i periodi di interruzione da lavoro (maternità o malattia).

Queste misure contribuiranno ad avvicinare la pensione dei parasubordinati a quella dei lavoratori dipendenti.

Previdenza complementare

Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, è stata introdotta una riforma che ha disciplinato la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.

La legge finanziaria 2007 ha anticipato l'entrata in vigore della Riforma della previdenza complementare (Decreto legislativo n. 252/2005)

Una delle novità più importanti della Riforma ha riguardato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari (TFR: www.tfr.gov.it)

Altri interventi

Contratti per le pulizie

Il Decreto Legge n. 250/2007 ha recepito le modifiche relative alla Legge 223/91 in materia di cambio di appalto. In sostanza per le attività di servizi in appalto al fine di favorire l'occupazione e l'invarianza del trattamento economico complessivo, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto in caso di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per i licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori riassunti a parità di condizione economica e normativa, previste nei contratti sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative.

Tra i contenuti principali dell'accordo, il riferimento all'impegno del ministro del Lavoro – contenuto già nel decreto "milleproroghe" – di creare una cabina di regia con compiti sia di contrasto al lavoro nero e alle inadempienze, che di impulso per una regolamentazione più puntuale del settore.

Metalmeccanici

E' opportuno ricordare l'attività di mediazione svolta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nella vertenza con i metalmeccanici per il rinnovo del contratto di lavoro di categoria.

Il 20 gennaio 2008, si è conclusa la vertenza con un accordo che ha consentito un maggiore utilizzo della flessibilità del lavoro, attraverso l'uso dei sabati lavorativi; sotto il profilo salariale, i nuovi assunti raggiungono la completa parità normativa con gli impiegati; in concreto i lavoratori del settore hanno ottenuto un aumento medio di 127 euro a regime così ripartiti: 60 euro in una prima tranche- (gennaio 2008); 37 euro nella seconda tranche (da gennaio 2009); 30 euro nella terza (settembre 2009). Saranno le assemblee nelle fabbriche metalmeccaniche a dire se il contratto siglato viene accettato anche dai lavoratori, dopo aver avuto il sì delle tre sigle sindacali e di Federmeccanica.

Giornalisti

In campo editoriale era diffuso l'uso distorto del contratto di collaborazione, con l'aggravante che il livello della contribuzione è attualmente al 12%, con il 2% a carico del datore di lavoro e il 10% a carico del collaboratore. Questa disarmonia rispetto alla gestione separata dell'Inps ha indotto il Ministro del Lavoro a costituire un Tavolo di confronto tra Ministero, Federazione italiana editori di giornali, Federazione della stampa, Istituto di previdenza dei giornalisti che si è concluso con la definizione di un Accordo, realizzando un netto miglioramento delle condizioni di lavoro e previdenza dei giornalisti collaboratori. Saranno, inoltre, adottate iniziative anche da parte dell'Inpgi volte all'armonizzazione del regime previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'albo dei giornalisti con quello dei collaboratori iscritti alla gestione separata Inps di cui alla l. 335/1995 art. 2 comma 26. Tale armonizzazione riguarderà anche i trattamenti di malattia e di maternità.